

## PSR Calabria 2014/2020

### Faq

(Frequently Asked Questions)

#### M 4 Intervento 4.4.1

#### “Investimenti non produttivi in ambiente agricolo” Annualità 2018.

	<p><b>D:</b> Al punto 2 delle disposizioni attuative del bando: "Descrizione dell'intervento e investimenti ammessi " risulta ammissibile al finanziamento la "realizzazione di recinzioni in pali di castagno con rete metallica, per rendere compatibile l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica. Le recinzioni possono essere installate esclusivamente per la protezione di danni alle colture di pregio (orticole, frutteti compreso nocciolo, vigneti e vivai). La lunghezza massima ammissibile per le recinzioni, non dovrà essere superiore a 600 metri lineari per beneficiario " ma nello stesso bando al punto 7 delle disposizioni attuative tra i costi ammissibili al finanziamento non risultano presenti gli stessi elementi di cui al predetto punto 2, quali: rete metallica e pali di castagno e altri oneri accessori inerenti recinzioni di terreni agricoli.</p>
1	<p><b>R:</b> L'intervento 4.4.1 prevede in effetti il sostegno per gli investimenti in questione e di conseguenza, anche, i relativi costi devono essere riconosciuti per questa tipologia di investimento prevista al punto 2) delle disposizioni attuative. Pertanto, rientrano tra i costi ammissibili anche quelli relativi alla "realizzazione di recinzioni in pali di castagno con rete metallica, per rendere compatibile l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica. Le recinzioni possono essere installate esclusivamente per la protezione di danni alle colture di pregio (orticole, frutteti compreso nocciolo, vigneti e vivai). La lunghezza massima ammissibile per le recinzioni, non dovrà essere superiore a 600 metri lineari per beneficiario ".</p>
2	<p><b>D:</b> Per quanto riguarda le recinzioni di cui al punto 2) delle disposizioni attuative si fa riferimento a "Le recinzioni possono essere installate esclusivamente per la protezione di danni alle colture di pregio (orticole, frutteti compreso nocciolo, vigneti e vivai). Tra i frutteti sono da considerarsi anche gli uliveti?</p>
	<p><b>R:</b> No.</p>
3	<p><b>D:</b> E' ammissibile la Domanda di sostegno nelle modalità di cui alle disposizioni attuative dello stesso Programma per interventi mirati al recupero di paesaggi agrari, di proprietà e gestione di un Ente, con Destinazione urbanistica "F3 attrezzature di uso collettivo ", caratterizzato dalla presenza di uliveto secolare, al fine di aumentare l'attrattività turistica dello stesso paesaggio agrario.</p>
	<p><b>R:</b> No. L'intervento 4.4.1. prevede "investimenti non produttivi in ambiente agricolo" e pertanto i terreni oggetto di intervento devono avere destinazione agricola.</p>
4	<p><b>D:</b> Nelle disposizioni attuative trattamento domande di sostegno Misura 4.4.1, al punto 5 "Condizioni di ammissibilità degli interventi" è prevista la realizzazione in zone con divieto di caccia. Le aree percorse dal fuoco, censite dai Comuni tramite il Catasto Incendi, nelle quali è fatto divieto di caccia e pascolo per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, rientrano nelle condizioni di ammissibilità per la partecipazione al "Bando: Misura 4 - Intervento 4.4.1</p>

	<p><b>"Investimenti non produttivi in ambiente agricolo" - Annualità 2018"?</b></p> <p><b>R:</b> No, le predette aree percorse dal fuoco non rientrano nelle condizioni di ammissibilità dell'intervento in esame in quanto trattasi di vincolo indotto.</p>
5	<p><b>D:</b> Tutti gli interventi, esclusi i terrazzamenti, possono essere realizzati su zone con divieto di caccia, compresa o esclusa la zona denominata "Terrazzi della Costa Viola"?</p> <p><b>R:</b> Gli interventi dovranno essere realizzati in zone con divieto di caccia, ad esclusione delle aree ricadenti nella mappatura del paragrafo 4.1.1 del PSR, corrispondenti con l'area denominata " i terrazzi della Costa Viola", dove risulta possibile realizzare solo investimenti finalizzati al ripristino e/o creazione di terrazzamenti.</p>
6	<p><b>D:</b> La zona denominata "Terrazzi della Costa Viola" corrisponde al sito Natura 2000 Costa Viola?</p> <p><b>R:</b> No, non corrisponde alla ZPS denominata "Costa Viola" (Codice IT9350300). Ai fini dell'intervento 4.4.1, l'area denominata "i terrazzi della Costa Viola" è individuata dalla fascia costiera lunga 20 Km e larga 1 Km situata all'estremità sud-occidentale della Calabria, con altitudine variabile tra 0-500 m slm e ricade nei Comuni di Scilla, Bagnara Calabria e Seminara, per come stabilito nell'ambito della mappatura della Figura 4.84 del Paragrafo 4.1.1 del PSR approvato dalla Commissione Europea.</p>
7	<p><b>D:</b> La mappatura del PSR Calabria non esprime con precisione la delimitazione dei "Terrazzi della Costa Viola". Si tratta infatti di un semplice PDF senza possibilità di estrapolare ed ingrandire la relativa mappa. Esiste un ulteriore supporto per definire con precisione la localizzazione riferita ai "Terrazzi della Costa Viola"?</p> <p><b>R:</b> Si rimanda alla cartografia pubblicata sul sito <a href="http://www.calabriapsr.it">www.calabriapsr.it</a>, sezione Documenti &gt; Cartografia e Zonizzazione &gt; Bando Misura 4 Intervento 4.4.1 &gt; "I Terrazzi della Costa Viola".</p>
8	<p><b>D:</b> Il bando testualmente così si esprime "...zone con divieto di caccia (aree di Natura 2000 e Parchi)". Su tutte le aree di Natura 2000 è quindi possibile effettuare gli investimenti anche dove non c'è divieto di caccia?</p> <p><b>R:</b> No. Nelle Aree Natura 2000 dove non sussiste il divieto di caccia non è consentito effettuare gli investimenti di cui al presente intervento 4.4.1; salvo quanto stabilito per "I terrazzi della Costa Viola". A tal fine si rimanda alle pertinenti disposizioni attuative ed alla precedente risposta FAQ n. 5.</p>
9	<p><b>D:</b> Il divieto di caccia richiamato dal bando si riferisce a un divieto temporaneo o permanente?</p> <p><b>R:</b> Permanente.</p>
	<p><b>D:</b> Al punto 2 delle disposizioni attuative; descrizione dell'intervento e investimenti ammessi: ".....(siepi, filari, fasce tampone, boschetti), con l'utilizzo di specie arbustive autoctone...." cosa si intende nello specifico per: siepe, filari e fasce tampone? è possibile utilizzare solo specie arbustive? oppure mettere a dimora anche filari con specie arboree?</p>

10	<p><b>R:</b> La siepe può essere definita come una struttura vegetale ad andamento lineare regolare o irregolare, costituita con specie arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.</p> <p>Il filare può essere definito come una struttura vegetale ad andamento lineare o sinuoso, composta da specie arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.</p> <p>La densità delle piante, maggiore nella siepe rispetto al filare, varia anche a seconda della taglia della specie arbustiva.</p> <p>La fascia tampone può essere definita come una struttura vegetale costituita da impianti arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline). La fascia tampone di cui al presente intervento deve essere diversa da quella prevista dagli obblighi in materia di condizionalità.</p> <p>Le disposizioni attuative del bando in esame prevedono l'utilizzo di specie arbustive e non arboree.</p>
11	<p><b>D:</b> Lungo un fosso di scolo è possibile creare un filare con specie arbustive e mettere a dimora anche degli individui arborei es. pioppi, ontani, salici lungo una siepe es. di corniolo? In caso di risposta affermativa, a che distanza devono essere messi a dimora gli alberi sulla fila e tra le file?</p> <p><b>R:</b> Si rimanda a quanto riportato nella precedente FAQ n. 10.</p>
12	<p><b>D:</b> Al punto 7 delle disposizioni attuative; costi ammissibili: ".....Per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità...." Cosa si intende?</p> <p><b>R:</b> L'intervento sostiene operazioni diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità. Quindi, la fascia tampone ammissibile con l'intervento 4.4.1 deve essere una struttura vegetale aggiuntiva che non può coincidere con quella prevista dai predetti obblighi di condizionalità.</p>
13	<p><b>D:</b> Al punto 10 delle disposizioni attuative; criteri di selezione: una proprietà con circa 52 ettari, ripartiti tra seminativi, pascoli e frutteto, siti tra due Località dello stesso Comune, che distano circa 10 km in linea d'aria, può usufruire dei 10 punti attribuibili alla: "<i>Realizzazione di corridoi ecologici su areali vasti più di 1.000 ettari</i>"?</p> <p><b>R:</b> No, per evidenti motivi di discontinuità territoriale e di superficie insufficiente.</p>
14	<p><b>D:</b> La stessa proprietà indicata nella domanda precedente, può usufruire dei 5 punti attribuibili alla: "Interventi che prevedono la regimazione delle acque superficiali e/o valorizzazione di elementi caratteristici del paesaggio su area compresa tra 50 e 100 ettari"?</p> <p><b>R:</b> No, per evidenti motivi di discontinuità territoriale.</p>
	<p><b>D:</b> Al fine del corretto drenaggio delle acque, che fuoriescono da un fosso di scolo, attraversano una strada privata in terra battuta, con le acque che tendono a disperdersi e ad accumularsi sui terreni posti più a valle, si dovrebbero realizzare i seguenti interventi: 1. scavo per la messa in opera di un</p>

<b>15</b>	<p>tubo, che va interrato per la lunghezza trasversale della carreggiata stradale 2. lo scavo di una cunetta in terra battuta che faccia defluire le acque verso la zona più e valle e più pianeggiante (circa 20 m) 3. a valle è previsto lo scavo per la creazione di un laghetto con fondo e sponde rivestite in pietrame (scavo profondo circa 1,30 m e con superficie di circa 300 m2).</p> <p>Per la realizzazione di Tali interventi quali elaborati e/o quali autorizzazioni sono previste? Relazione geologica, Valutazione di Incidenza? Autorizzazione paesaggistica? Si rammenta che i suddetti interventi ricadono in Zona 2 di un Parco Nazionale della Regione Calabria ed all'interno di una ZPS.</p>
	<p><b>R:</b> Fermo restando quanto riportato nella precedente faq n. 8, si rappresenta che per quanto concerne la documentazione progettuale e le relative autorizzazioni, in relazione agli investimenti previsti nelle aree vincolate e/o soggetti a verifica di impatto ambientale e/o soggetti alla valutazione d'incidenza, si rimanda a quanto stabilito al punto 11), delle disposizioni attuative dell'intervento in parola.</p>
<b>16</b>	<p><b>D:</b> In caso di risposta affermativa ad almeno una delle autorizzazione/relazioni, tale relazione/i o valutazione, elencate alla domanda precedente, tale elaborato deve essere già presente tra gli allegati del Progetto Esecutivo?</p> <p>Oppure basta solo: "...La Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, che "per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere...."?</p>
	<p><b>R:</b> si rimanda a quanto stabilito al punto 11) delle disposizioni attuative dell'intervento in parola.</p>